

(N. 2094)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 dicembre 1951 (V. stampato N. 2210)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1951

Disposizioni per il pagamento di contributi di vigilanza
per opere di bonifica e di miglioramento fondiario

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, sono estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza dei decreti legislativi 24 ottobre 1946, n. 467, 20 dicembre 1946, n. 655, 22 agosto 1947, n. 938, 12 dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121, e 15 aprile 1948, n. 568, delle leggi 23 aprile 1949, n. 165, 20 agosto 1950, n. 718, e 21 ottobre 1950, n. 903, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi competenti della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica, nonchè dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, indicate nell'articolo precedente, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura

dell'1 per cento e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa indicata nel regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta di lire 171 milioni.

In dipendenza della riduzione prevista dal precedente comma le somme stanziare nei capitoli 126, 130, 140 e 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1950-1951 sono ridotte, rispettivamente, di lire 100 milioni; lire 50 milioni; lire 11 milioni; lire 10 milioni.

Art. 4.

Le spese relative al trattamento economico del personale straordinario addetto alla vigilanza tecnico-amministrativa delle opere di bonifica graveranno sui capitoli per le spese del personale non di ruolo del Ministero della agricoltura e delle foreste, rispettivamente per:

lire 57.000.000 nell'esercizio finanziario 1950-51;

lire 57.000.000 nell'esercizio finanziario 1951-52;

lire 57.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-53.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.